

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 marzo 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'interno

DECRETO 17 febbraio 2020, n. 20.

Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica. (20G00037). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 27 febbraio 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni. (20A01919) Pag. 8

DECRETO 25 marzo 2020.

Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica. (20A01881) Pag. 12

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

DECRETO 12 febbraio 2020.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, Comiso - Milano Malpensa e viceversa, Comiso - Bergamo Orio al Serio e viceversa. (20A01823) Pag. 15

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 25 febbraio 2020.

Scioglimento d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di sessantatré società cooperative aventi sede nelle Regioni Piemonte e Basilicata. (20A01822) Pag. 20



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 febbraio 2020, n. 20.

Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto l'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo cui, con decreto del Ministro dell'interno, sono disciplinati l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti ad aria compressa o a gas compresso a canna liscia ed a funzionamento non automatico aventi le caratteristiche di cui al medesimo articolo 2, terzo comma, secondo periodo, da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro, che entro il 31 dicembre 2015, le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge n. 110 del 1975;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00429 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2019;

Vista la comunicazione data al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0016014 del 9 agosto 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.110 disciplina l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli strumenti marcatori, aventi

le caratteristiche tecniche di cui al medesimo articolo 2, comma 3, secondo periodo, che possono essere impiegati a fini amatoriali e agonistici.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di verifica della conformità dei prototipi degli strumenti marcatori di cui al comma 1 a cura del Banco Nazionale di prova.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «attività agonistica»: l'attività svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, in campi attrezzati, nell'ambito di attività sportive, praticate con allenamenti costanti e partecipando a gare o incontri, organizzati da associazioni, enti, società o soggetti privati, aventi come finalità quella di promuovere la pratica sportiva;

b) «attività amatoriale»: l'attività svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, per divertimento o passione, in campi attrezzati, per motivi di intrattenimento o svago;

c) «Banco Nazionale di prova»: il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n.110;

d) «campi attrezzati»: aree autorizzate ed attrezzate per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche nelle quali sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose;

e) «capsule marcatrici»: le capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto;

f) «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche e integrazioni»;

g) «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;

h) «strumento marcatore da impiegare nell'attività amatoriale»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;



i) «strumento marcatore da impiegare nell'attività agonistica»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;

l) «verifica di conformità»: la verifica di conformità da parte del Banco Nazionale di prova dei prototipi degli strumenti da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975.

Art. 3.

Modalità di verifica dei prototipi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2013, i prototipi degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica sono inviati a cura e spese di chiunque intenda immetterli sul mercato al Banco Nazionale di prova, che ne verifica la conformità alle caratteristiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 al fine di escludere la natura di armi.

2. Per la verifica di cui al comma 1 deve essere prodotta istanza al Banco Nazionale di prova, corredata di relazione tecnica, di disegni costruttivi e di fotografie relativi al prototipo dello strumento marcatore che si intende immettere sul mercato, con sottoscrizione autentica del richiedente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È nella facoltà del Banco Nazionale di prova richiedere ulteriore documentazione, ove necessaria.

3. Il Banco Nazionale di prova, verificata la conformità di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni, rilascia il certificato delle prove balistiche eseguite ed attribuisce un numero identificativo che imprime sul prototipo. Al certificato rilasciato dal Banco Nazionale di prova sono equiparati i certificati delle prove balistiche eseguite dai Banchi di prova dei Paesi aderenti alla Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), in regime di reciprocità in forza della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969.

4. Chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, in relazione agli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, rilascia per ciascun esemplare idonea attestazione dalla quale risulti che l'esemplare medesimo è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità di cui al comma 1. Su ciascun esemplare immesso sul mercato è riportato il numero identificativo attribuito al prototipo dal Banco Nazionale di prova.

Art. 4.

Acquisto, cessione e detenzione

1. L'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, muniti dell'attestazione di con-

formità di cui all'articolo 3, comma 4, sono consentiti solo tra soggetti maggiorenni, previa esibizione da parte dell'acquirente o del cessionario di un documento di identità in corso di validità.

2. Gli strumenti marcatori di cui al comma 1 devono essere detenuti e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di evitare che se ne possano impossessare soggetti terzi. In ogni caso, gli strumenti marcatori devono essere custoditi scarichi, inseriti nella propria custodia in un luogo diverso da quello ove è custodito il relativo munizionamento, unitamente all'attestazione di conformità di cui all'art. 3, comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Porto e Trasporto

1. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è vietato. È consentito esclusivamente nei campi attrezzati, per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche.

2. Gli strumenti marcatori devono essere trasportati, con ogni diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.

Art. 6.

Utilizzo degli strumenti da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica

1. L'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è consentito esclusivamente nei campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il loro utilizzo deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Di ogni evento i promotori devono darne avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Nei campi attrezzati deve essere garantita la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza prescritte dall'Allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento, con riguardo:

- a) all'area di svolgimento delle attività amatoriali e agonistiche;
- b) alla presenza degli assistenti di campo;
- c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- d) alle capsule marcatrici.

3. Gli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica possono essere utilizzati unicamente da soggetti maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, sotto la sorveglianza e previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale, ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato con atto che indichi le generalità della persona delegata, l'attività cui si riferisce, il periodo ed il luogo in cui verrà svolta, eventuali limiti e condizioni al suo esercizio nonché, in caso di attività agonistica, l'esplicito assenso al suo svolgimento.



Art. 7.

Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici

1. Le capsule sferiche marcatrici utilizzate negli strumenti marcatori impiegati per le attività amatoriali ed agonistiche, in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, devono essere prive di sostanze o miscele classificate pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Regolamento (CE), in base ai criteri individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5.

2. L'involucro e la miscela liquida presenti nelle capsule marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi per la salute e per l'ambiente, in relazione alle proprietà chimico-fisiche.

3. Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia quelle contenute nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma 1 devono essere «non bioaccumulabili» e «prontamente biodegradabili», secondo la definizione riportata nell'Allegato 1, Parte 4, del predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Art. 8.

Oneri informativi introdotti

1. Il presente regolamento introduce gli oneri informativi indicati nell'allegato B) al presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le aree già operanti come campi attrezzati non possono più essere utilizzate ove non siano adeguate alle prescrizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti connessi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 febbraio 2020

Il Ministro: LAMORGESE

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020
Interno, foglio n. 784

ALLEGATO A) (ARTICOLO 6)

REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA DEI «CAMPI ATTREZZATI» PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMATORIALI ED AGONISTICHE

1. Area di svolgimento delle attività amatoriali e agonistiche.

a) Nei «campi attrezzati» per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche deve essere individuata la cosiddetta «area di gioco», la cui estensione deve essere ben definita ed evidenziata con una linea di demarcazione lungo tutto il suo perimetro. A distanza di almeno 1,5 mt. al di fuori dalla linea di demarcazione deve essere allestita un'apposita rete di recinzione di sicurezza di altezza non inferiore a 4,5 mt.. La rete di recinzione, stabilmente sorretta, deve essere a maglia, di larghezza inferiore al calibro delle capsule marcatrici utilizzate da ciascuno strumento marcatore, di materiale e di consistenza idonea a resistere all'impatto ravvicinato, proporzionato alla forza impressa dallo strumento marcatore alla capsula marcatrice, rapportata all'energia cinetica erogata misurata in joules. In luogo della rete di recinzione di sicurezza è consentito l'uso di «arene gonfiabili», conformi alla normativa nazionale ed europea in materia.

All'interno dell'area di gioco deve essere prevista un'area di sicurezza, anch'essa delimitata da una rete di recinzione su almeno tre lati, atta a consentire l'ingresso e l'uscita dei giocatori.

b) Su tutto il perimetro dei «campi attrezzati» devono essere presenti cartelli di segnalazione, ben visibili dall'esterno e disposti ad almeno 1,5 mt. da terra, recanti l'indicazione: «Divieto per il pubblico di avvicinarsi ad una distanza inferiore ad un metro dalla rete» di recinzione di sicurezza.

2. Obbligo di avvalersi degli «Assistenti di campo».

a) All'interno dei «campi attrezzati» deve essere presente, prima di dare inizio e per l'arco temporale di svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche, almeno un assistente di campo.

b) Gli assistenti di campo debbono verificare l'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, verificare il regolare svolgimento del gioco ed il corretto utilizzo dei marcatori.

c) Le norme di sicurezza da osservare debbono essere ben visibili prima dell'ingresso nel «campo attrezzato» e riportate su cartelli posti ad un'altezza da terra di almeno 1,5 mt..

3. Uso dei dispositivi di protezione individuale.

a) Gli utilizzatori degli strumenti marcatori per le attività amatoriali ed agonistiche nei «campi attrezzati» e chiunque accede all'interno delle «aree di gioco» devono indossare idonei dispositivi muniti di adeguata imbottitura per la protezione del petto, del collo, delle mani e del viso.



b) Per la protezione del viso devono essere utilizzate maschere di materiale resistente idonee a coprire interamente il volto, munite di lenti realizzate secondo gli standard ASTM.

c) A cura dei titolari responsabili della gestione dei «campi attrezzati» sono individuate con idonea segnaletica le zone dove è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale.

4. Regolamento del «campo attrezzato».

In ciascun «campo attrezzato» il soggetto autorizzato, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del regolamento, è responsabile della gestione del campo ed a tal fine redige un Regolamento di gioco, che deve essere allegato all'istanza di autorizzazione e deve prevedere, tra l'altro, al fine di consentire l'effettiva verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, del regolare svolgimento del gioco e del corretto utilizzo dei marcatori, un numero progressivo degli assistenti di campo, parametrato in base alla capienza del campo e/o alla presenza effettiva dei soggetti impegnati nell'attività amatoriale o in quella agonistica.

È fatto obbligo agli avventori di prendere visione del Regolamento.

Il titolare della gestione del «campo attrezzato» assicura l'osservanza del predetto Regolamento da parte dei giocatori.

ALLEGATO B) (ARTICOLO 8)

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (SALVA DIVERSA INDICAZIONE, I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO DA INTENDERSI ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO)

I) Denominazione

Istanza ed invio del prototipo al Banco Nazionale di Prova per la verifica di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, da parte di chiunque intende immettere sul mercato strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici.

Riferimento normativo:

articolo 2, terzo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 110 del 1975;
articolo 3, comma 3.

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo di produrre istanza e di inviare il prototipo al Banco Nazionale di prova per la verifica di conformità dello stesso prototipo alle caratteristiche che devono

avere gli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, individuati dall'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, è un obbligo imposto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento a chiunque intende immettere sul mercato tali strumenti.

Infatti, l'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, prevede che «non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri». Il successivo terzo periodo della richiamata norma dispone che «Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti».

Quindi, in attuazione delle previsioni normative appena richiamate, l'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento ha imposto a chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica di inviarne il prototipo e produrre specifica istanza al Banco Nazionale di Prova - via Mamelì, 23 - 25063 Gardone V.T. (BS), alla quale deve essere allegata una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi al prototipo dello «strumento marcatore». E in facoltà del Banco Nazionale di prova richiedere la produzione di ulteriore documentazione ove necessaria.

II) Denominazione

Richiesta al comune di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per l'allestimento di un «campo attrezzato».


Riferimento normativo:

articolo 6, comma 1.

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'espressa previsione della necessità della licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato» non costituisce un obbligo informativo di nuova introduzione, bensì piuttosto un requisito richiesto per l'utilizzo degli strumenti marcatori di cui al presente provvedimento nonché una conseguente precisazione ed un completamento, per aspetti di dettaglio, della disciplina attuale in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti.



Infatti, superando incertezze talora emerse nella pratica, il decreto precisa la necessità che i «campi attrezzati» nei quali vengono impiegati gli strumenti marcatori in questione siano da considerare luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, ove siano ricavati all'interno di parchi o aree aventi natura di luoghi pubblici o aperti al pubblico, e perciò, da autorizzare ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S.

La previsione ha, quindi, carattere del tutto ricognitivo e corrisponde ad un'esigenza di certezza interpretativa, anche a beneficio degli organizzatori e degli utenti dei «campi attrezzati».

Poiché, tuttavia, tale previsione fornisce un elemento di certezza normativa in ordine alla necessità della presentazione della domanda di licenza di cui all'art. 68 del TULPS per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato», pare opportuno farne menzione in questa sezione.

Ciò premesso:

la domanda va presentata al comune nel cui territorio è situato il campo attrezzato (la competenza comunale è stabilita dall'art. 19, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) con la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni minime di sicurezza contenute nell'Allegato A) al medesimo decreto;

il richiamato art. 68 prevede che «per eventi fino ad un massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;

per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, resta fermo quanto previsto a seguito della decertificazione dell'azione amministrativa (art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;

alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione necessaria o alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegato il regolamento adottato dal titolare della licenza, che lo stesso titolare è tenuto a far rispettare agli avventori;

la disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione è integrata dalle normative comunali e dalle norme tecniche in materia di sicurezza antincendio nei locali di pubblico spettacolo.

III) Denominazione

Avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza dei promotori di manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalità di lucro o di speculazione.

Riferimento normativo:

articolo 6, comma 1.

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

Analogamente alla domanda di licenza di cui all'art. 68 TULPS, l'obbligo di preavviso all'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui all'art. 6, comma 1, del decreto, più che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce precisazione di un onere che è da ritenersi già sussistente laddove l'evento si connota come manifestazione sportiva (va ricordato al riguardo che in altri Paesi tale natura viene formalmente riconosciuta all'attività in questione e che pure in Italia le associazioni dei praticanti l'attività in questione ne rivendicano la medesima natura di sport).

Tale avviso, da darsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione, riguarda i «campi attrezzati» nei quali si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che rispettano le prescrizioni contenute nell'Allegato A) al medesimo decreto, per i quali l'obbligo di dare avviso è imposto a coloro che intendono promuovere le suddette manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalità di lucro o di speculazione.

All'avviso è allegato il regolamento adottato dal promotore, che è tenuto a farlo rispettare dagli avventori.


IV) Denominazione

Obbligo di conservazione della licenza e della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero dell'avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza per le manifestazioni sportive senza finalità di lucro, per la gestione del «campo attrezzato» nel quale si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici.

Riferimento normativo:

articolo 71 T.U.L.P.S. e articolo 16 T.U.L.P.S.

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. o la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta ai sensi dell'art. 71 del T.U.L.P.S. devono essere conservate a cura del titolare; analogamente deve essere conservata copia dell'avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza per l'ipotesi di cui all'art. 123 del T.U.L.P.S., per essere esibiti a richiesta agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, in caso di accesso ai sensi dell'art. 16 del T.U.L.P.S..

Sussiste, quindi, l'obbligo di conservazione della licenza o della SCIA, ovvero dell'avviso dato all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del T.U.L.P.S..

V) Denominazione

Obbligo di rilasciare idonea attestazione da parte di chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e quelli da impiegare nell'attività agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, per ciascun esemplare, dalla quale deve risultare che l'esemplare è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità del Banco Nazionale di prova, con l'indicazione del numero identificativo attribuito al prototipo.

Riferimento normativo:

articolo 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975;

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte

IV - Sicurezza e qualità, Titolo I - Sicurezza dei prodotti;

articolo 5, comma 3.

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------|---------|------------------------------|-------|
| [] | [] | [X] | [X] |

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo di rilasciare idonea attestazione per ogni esemplare di strumento marcatore da impiegare nell'attività amatoriale e da impiegare nell'attività agonistica è un obbligo informativo di nuova introduzione previsto dall'art. 5, comma 3. La disposizione deriva dalla necessità di assicurare, nel prevalente interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ciascuno strumento marcatore immesso sul mercato sia conforme alle caratteristiche del prototipo sottoposto a verifica del Banco Nazionale di prova, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Il rilascio dell'attestazione trova giustificazione negli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni contenute nella Parte IV - Sicurezza e qualità, Titolo I - Sicurezza dei prodotti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Schema di decreto del Ministro dell'interno con il quale sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi):

«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). — (Omissis).

3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'art. 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.».

Nota alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.».

— Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si veda la nota al titolo.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 reca: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - legge di semplificazione 2001):

«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai



sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.»

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121. (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.):

«Art. 6 (Disposizioni finali). — 1. Entro il 31 dicembre 2015 le armi da fuoco per uso scenico di cui all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'art. 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all'art. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.

(Omissis).»

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999):

«Art. 11 (Modifiche all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva). — (Omissis).

3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

(Omissis).»

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3, del regolamento n. 1272/2008/CE. (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE.):

«Art. 3 (Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo). — Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato. Qualora nell'allegato I

le classi di pericolo siano differenziate in base alla via di esposizione o alla natura degli effetti, la sostanza o miscela è classificata secondo tale differenziazione.»

— Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse.

— Per il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A):

«Art. 21. (R) (Autenticazione delle sottoscrizioni). — 1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.»

— Per il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 68 (art. 67 testo unico 1926). — Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.»

— Si riporta il testo dell'art. 123 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 123. — Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.»

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE.) si vedano le note all'art. 2.

20G00037

